

Gentile Cliente,

A seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, l'INPS, con la Circolare n. 57 del 22 giugno 2023, ha fornito le istruzioni operative relative all'**esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il 36° anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.**

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

L'incentivo può essere fruito da tutti i **datori di lavoro privati**.

L'incentivo non trova, invece, applicazione per gli enti della Pubblica Amministrazione, le imprese operanti nel settore finanziario, le imprese del settore domestico, le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L'esonero contributivo spetta per le **assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato** effettuate tra il **1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023** di soggetti che, alla data dell'evento incentivato:

- **non abbiano compiuto il 36° anno di età;**
- **non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.**

L'esonero contributivo non spetta nel caso di contratti di lavoro domestico, rapporti di apprendistato, contratti di lavoro a chiamata o intermittente anche se a tempo indeterminato, rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

Viene inoltre esclusa alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

DURATA DELL'INCENTIVO

Entrambi gli esoneri spettano per una durata di **36 mesi**, innalzata a **48 mesi** laddove l'evento incentivato sia realizzato in una regione del **Mezzogiorno** (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

ASSETTO E MISURA DELL'INCENTIVO

ASSUNZIONI O TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO AVVENUTE DAL 1° LUGLIO 2022 - 31 DICEMBRE 2022 - esonero art. 1, c. 10, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'**esonero** dal versamento del **100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro annui**.

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PER LE TRASFORMAZIONI EFFETTUATE DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 - esonero art. 1, c. 297, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'**esonero** dal versamento del **100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, nel limite massimo di importo pari a **8.000 euro annui**.

L'assunzione può essere effettuata sia a tempo pieno sia a tempo parziale; in questo secondo caso, l'importo del beneficio deve essere riproporzionato.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'INCENTIVO L'INPS

il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto:

1. dei principi generali indicati nell'art. 31 del D.lgs. n. 150/2015;
2. delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
3. dei presupposti specificamente previsti dall'esonero di cui Legge di Bilancio 2021, in quanto richiamato dall'esonero di cui alla Legge di Bilancio 2023.

Si ricorda inoltre che i datori di lavoro **NON** devono:

- **avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;**
- **procedere, nei 9 mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.**

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

la Commissione europea ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle **condizioni** di cui alla sezione 2.1 del **Temporary Crisis and Transition Framework**.

Al riguardo, si precisa che, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a **2 milioni di euro** (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a **300.000 euro** per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a **250.000 euro** nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- siano concessi entro e non oltre il **31 dicembre 2023**;
- l'aiuto sia concesso a **imprese colpite dalla crisi** (colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall'aggressione russa all'Ucraina)

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

L'esonero contributivo **NON È CUMULABILE** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente **in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro**, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (1° luglio 2022 - 31 dicembre 2023).

L'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023 **È CUMULABILE** altresì con le agevolazioni consistenti in una riduzione della **contribuzione previdenziale a carico del lavoratore**, quale ad esempio l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Restando a disposizione si porgono

Cordiali Saluti